NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 3

Norme applicabili alle società od imprese non soggette alla presente legge

Alle societa' di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettere e) ed f) del precedente articolo, in attesa della nuova disciplina legislativa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni contro i danni contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Le misure del fondo di garanzia previste dall'articolo 38 del predetto testo unico e quelle della cauzione minima globale prevista dall'articolo 40, primo comma, dello stesso testo unico sono ridotte alla meta'. Qualora le societa' di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettera e), del precedente articolo operino in un solo comune e abbiano un incasso annuo di contributi non superiore a 10 milioni di lire per ciascun ramo esercitato, con un massimo di 50 milioni complessivi per tutti i rami, le misure del predetto fondo di garanzia e della cauzione minima sono ridotte ad un decimo di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 38 e 40 citati nel comma precedente. Le societa' di mutuo soccorso, di cui alla lettera g) del precedente articolo, possono esercitare attivita' assicurativa solo nei limiti e con le modalita' previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-3-norme-applicabili-alle-societa-od-imprese-non-soggette-alla-presente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it